

Art. 5.

1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 119. - I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti".

Art. 6.

1. L'articolo 120 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 120. - La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione".

Art. 7.

1. All'articolo 123 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali".

Art. 8.

1. L'articolo 127 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 127. - Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge".

Art. 9.

1. Al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, dopo le parole: "Si può, con" sono inserite le seguenti: "l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante".
2. L'articolo 115, l'articolo 124, il primo comma dell'articolo 125, l'articolo 128, l'articolo 129 e l'articolo 130 della Costituzione sono abrogati.

Art. 10.

1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

Art. 11.

1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. - OMISSIS -

2) PREMESSE GENERALI

Lo Stato di diritto, nella forma repubblicana, costituisce in Italia il fondamento della coesione nazionale; lo Stato ha il dovere d'accompagnare e seguire il più possibile l'evoluzione della società, i cui mutamenti non cessano di verificarsi. Per assolvere tale funzione lo Stato si trova nelle necessità di dotarsi di un apparato legislativo e regolamentare, sempre più sviluppato e, al tempo stesso, più complesso. L'inflazione e l'instabilità delle norme giuridiche provocano talvolta nel cittadino confusione e imbarazzo; sentendosi sovente isolato in una palude di procedure coercitive e spesso incomprensibili, il cittadino misura con amarezza la distanza che lo separa dai centri decisionali.

Questa frattura fra società civile e pubblici poteri è vissuta dolorosamente; sempre più numerosi sono i cittadini che, sentendosi abbandonati e talvolta respinti, si disinteressano della cosa pubblica e si collocano ai margini della società.

Per rispondere al malcontento e al sentimento di abbandono che talvolta può sfociare in espressioni di una certa violenza, è perciò indispensabile semplificare le relazioni e i contatti con le amministrazioni pubbliche, migliorare la qualità dei servizi e rendere più comprensibili le norme e i testi di legge.

Su un piano più generale occorre preliminarmente operare sul consolidamento dei legami sociali e superare i momenti di incomprensione e, talvolta, di brutalità nel collettivo pubblico.

Il crescere dei fenomeni di esclusione, congiunto a una troppo frequente indifferenza del servizio pubblico, costituisce una realtà alla quale è urgente porre rimedio e, al tempo stesso, nella maggior parte dei casi, la causa delle difficoltà del cui esame è investita la difesa civica da parte dei cittadini.

Anche oltre frontiera numerosi paesi, impegnati in un processo di democratizzazione e, al tempo stesso, decisi a creare una istituzione indipendente ai fini di regolare i conflitti fra i cittadini e le amministrazioni, hanno costituito una serie di Difensori o Mediatori, che costituiscono una tappa essenziale e al tempo stesso, un segnale forte nella via della costruzione o del consolidamento dello stato democratico.

Questo sviluppo dell'azione internazionale costituisce un indice significativo del fatto che, al di là delle frontiere geografiche, linguistiche, politiche e culturali, il rispetto dei diritti dell'uomo e del cittadino costituisce il criterio e, insieme, il simbolo della vitalità democratica di un paese.

In questo ambito si svolge l'attività dei Difensori Civici regionali, peraltro in un quadro normativo tuttora lacunoso.

Fra gli altri, permane ancora irrisolto il problema consistente nel dare all'istituto della difesa civica il fondamento di un'apposita previsione costituzionale, mai intervenuta, poiché sono rimaste senza esito le proposte già avanzate dalla Commissione Bicamerale. In difetto di tale previsione costituzionale e di una legge quadro nazionale, l'istituzione della difesa civica in Italia è infatti avvenuta per iniziativa delle Regioni, mentre il legislatore nazionale si è limitato ad alcune sporadiche previsioni riguardanti la difesa civica locale e a episodici interventi attribuitivi di competenze al Difensore Civico regionale.

Di questa normativa risultano evidenti la carenza e la frammentarietà, che non possono essere certamente risolte dall'istituzione del Difensore Civico nazionale, fra l'altro con una

impostazione centralista, non conciliabile con la normativa introdotta dalla Legge Cost. 18.10.2001 nr. 3.

Per porre la difesa civica italiana sullo stesso piano delle analoghe istituzioni europee è perciò necessario introdurre nel nostro ordinamento norme d'iniziativa parlamentare, con carattere di generalità e di uniformità, volte ad individuare la competenza a provvedere in merito, attesa le novità introdotte dall'articolo 1 della Legge Costituzionale sovramenzionata, che ha sostituito l'art 114 della Costituzione e dall'art. 3 che ha sostituito l'art. 117.

Ribadita l'urgenza della emanazione di norme generali, occorre, altresì, accertare se sia possibile la formazione da parte del legislatore nazionale di una normativa nella materia del "Difensore Civico" simile a quella già contemplata nel testo unificato delle proposte di legge, che aveva affrontato nella sua interezza il problema della difesa civica italiana nei suoi vari livelli, o possa lo stesso legislatore formare una normativa in ordine alla istituzione del solo Difensore Civico nazionale.

Ritengo a questo proposito che nella potestà legislativa riconosciuta "allo Stato", ossia al legislatore nazionale, rientra anche la materia della difesa civica a termini della lettera m) del citato art. 3 della Legge Costituzionale nr. 3/2001.

Non ravviso perciò ostacoli alla formazione da parte del legislatore nazionale di una legge "quadro" in materia di difesa civica, articolata auspicabilmente in un testo unico. Così troverebbe soluzione anche il problema della competenza concernente l'istituzione del Difensore Civico nazionale, nonché quello delle attribuzioni legislative alla Regione in materia di difesa civica regionale.

Inoltre, la legge "quadro" in questione potrebbe disciplinare i rapporti fra Difensore Civico regionale e quelli locali, definire in modo uniforme il procedimento necessario per la loro istituzione e per la realizzazione di una organica rete di difesa civica su tutto il territorio nazionale.

La legge in questione dovrebbe infine prevedere l'attribuzione analitica al Difensore Civico regionale delle competenze nelle materie trattate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, dagli enti pubblici, dai gestori di pubblici servizi operanti nell'ambito regionale, e ciò sul presupposto che la tutela dei cittadini può essere garantita più efficacemente da un'Autorità a continuo contatto con la realtà ambientale-sociale-territoriale di una determinata regione che non da un organismo centrale, lontano dalle situazioni locali e degli interessi dei cittadini.

La formazione di questa legge presuppone, però, il concorso di una serie necessaria di intese e contatti tra Stato e Regioni.

3) INTERVENTI ESPLETATI

I cittadini, sempre in maggior numero, ricorrono al Difensore Civico per ottenere un'adeguata risposta ai problemi insorti nei confronti dell'Ente pubblico.

Infatti le richieste di intervento che nell'anno 2001 erano 1019, sono state nel 2002, n. 1244. La necessità di avvicinare maggiormente i cittadini all'istituto, già riconosciuta dal Consiglio Regionale nell'ordine del giorno n. 1070/99, è stata nell'anno 2002 anche soddisfatta attraverso la trasferta periodica dell'Ufficio nelle città di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Vercelli e Verbania.

L'informazione del pubblico è stata realizzata attraverso la ulteriore distribuzione dell'opuscolo, "Il Difensore Civico", tradotto in più lingue.

Anche la banca dati dell'ufficio è stata costantemente aggiornata.

Gli interventi sono avvenuti "ex officio", attraverso l'esame della rassegna stampa; peraltro, l'Ufficio è intervenuto il più delle volte a seguito di richieste dirette.

Mentre nella maggior parte dei casi il cittadino ha potuto ottenere ciò che gli spettava di diritto, spesso l'Ufficio ha svolto un'attività di chiarificazione, di spiegazione e ancora di semplificazione di determinati problemi.

In definitiva, si evidenzia un volume di attività crescente. Decine di istanze, in via informale, sono anche pervenute al Difensore Civico per ottenere informazioni e consigli. (*)

* Nell'ambito organizzativo, il personale dell'Ufficio si compone ora di n. 2 unità di categoria D5, n. 3 unità di categoria D3, n. 2 unità di categoria D1, n. 1 unità di categoria C4, n. 1 categoria B5 e n. 1 categoria B1.

4) PROBLEMATICHE PARTICOLARI

- A) Questo ufficio è stato a suo tempo investito dell'esame della problematica derivante dall'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione (articolo 9 comma 2, della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n.3).

A tal fine si è già osservato che l'abrogazione dell'articolo 130 della Costituzione in effetti comporta la definitiva eliminazione dall'ordinamento delle autonomie locali dell'attività di controllo preventivo della legittimità degli atti degli Enti locali esercitata dal CO.RE.CO., già notevolmente ridotta a seguito dell'entrata in vigore delle "Leggi Bassanini".

Anche di recente l'ufficio è stato nuovamente invitato a formulare le proprie osservazioni sul disegno di legge n. 441 e sui progetti di legge n. 386 e 444, concernenti, rispettivamente, la soppressione del CO.RE.CO, la conseguente eliminazione delle funzioni attribuite a questo ente dal T.U. Enti locali, l'abrogazione dei controlli sugli atti degli Enti Parco e delle I.P.A.B. nonché l'attribuzione delle funzioni di consulenza del CO.RE.CO ed altri organismi regionali. Si è osservato nuovamente a questo proposito che l'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione, disposta dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, ha comportato la definitiva eliminazione dei controlli preventivi di legittimità con riferimento agli atti di Province, Comuni e degli altri Enti locali e che tale modifica costituzionale risulta avere sottratto all'ambito della riserva di legge statale, secondo la quale il CO.RE.CO è "Un organo della Regione costituito nei modi stabiliti con legge della Repubblica", la normativa inerente alla disciplina e al funzionamento di tale organo di controllo.

In questo senso, l'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione ha eliminato i vincoli, posti nei confronti del legislatore statale, di costituire il CO.RE.CO con legge ordinaria, senza incidere direttamente sull'esigenza e sulle funzioni dello stesso, né tanto meno privare di efficacia le norme al riguardo contenute nel T.U. Enti locali.

Pertanto, le altre funzioni non possono ritenersi espunte automaticamente dall'ordinamento giuridico e, come tali, da tale organo devono poter essere esercitate fino ad una successiva ed espressa abrogazione.

La recente riforma costituzionale, che ha abrogato la riserva di legge statale contenuta nell'art. 130 Cost. ed i controlli, limitatamente a quelli preventivi di legittimità sugli atti di Province, Comuni e altro Enti locali, non ha perciò attribuito alcuna potestà legislativa alle Regioni, nell'ambito della costituzione e della disciplina delle funzioni esercitate dal CO.RE.CO.

Ne consegue che il legislatore regionale non risulta competente a rendere inefficaci le norme statali, contenute nel T.U. Enti locali, che attribuiscono al CO.RE.CO funzioni di controllo, in assenza di specifica normativa statale, ai sensi degli art. 117, comma 2 lett.p) e 3 del nuovo testo costituzionale.

Si è poi osservato che appare difficilmente comprensibile, al fine di motivare l'eliminazione dei controlli preventivi delle IPAB, la valenza giuridica della progressiva trasformazione della maggioranza di questi Enti in persone giuridiche private e della maggiore pregnanza dei poteri di vigilanza già riconosciuti alle

Province, inserita nel disegno di legge nella "Disciplina del Sistema regionale di interventi e servizi".

La previsione, contenuta nel disegno di legge di modifica della Legge regionale sulle aree protette, di assegnare il controllo sugli atti degli Enti Parco alla Direzione regionale competente, si porrebbe, inoltre, in contrasto con il principio di terzietà che governa ogni attività di controllo rispetto all'attività controllata.

Infine, venendo alla istituzione della Commissione regionale di consulenza di cui al disegno di legge n. 441, è stato evidenziato in primo luogo, la distinzione che intercorre tra l'attività di consulenza e la funzione consultiva. Infatti, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, l'attività di consulenza ha natura di supporto tecnico-scientifico all'esercizio della funzione amministrativa attiva, mentre quella consultiva assurge a vera e propria funzione amministrativa, di regola di competenza di organi collegiali, comportante la formazione di atti (pareri) dotati di rilevanza specifica nell'ambito del procedimento amministrativo. Di conseguenza, le due fattispecie non possono essere alternativamente considerare nell'ambito della definizione dei compiti da attribuire alla Commissione regionale di consulenza a supporto dei Comuni di cui al disegno di legge n. 441, nonché delle funzioni del CO.RE.CO in attuazione dell'art. 129 T.U. Enti locali, di cui al progetto di legge n. 386.

A tale proposito è stato anche rilevato che l'art. 120 T.U. Enti locali avente per oggetto "servizi di consulenza del Comitato regionale di controllo, attribuisce al Comitato la relativa attività che non può quindi essere devoluta da normativa regionale ad altre strutture.

- B) Ulteriore particolare rilievo ha assunto la problematica concernente l'accesso ai documenti amministrativi e, in particolare, l'applicazione della normativa di cui alla legge 24.11.2000 nr. 340 (art. 25, comma 4) che ha modificato il comma 4 dell'art. 25 della legge 7.8.1990 nr. 241.

Nel corso dell'anno 2002 sono tra l'altro pervenuti a questo ufficio numerosi ricorsi avverso i dinieghi, espressi da Direzioni provinciali del lavoro, al rilascio di copia dei verbali contenenti le dichiarazioni rese da dipendenti in sede di ispezione di alcune società.

Come noto, tali atti costituiscono, ai sensi dell'art. 22, comma 2; della legge 7 agosto 1990, n. 241, documenti amministrativi in quanto formati da una pubblica amministrazione, con valore di prova legale; al riguardo, l'art. 2, comma 1, lett. c) del Decreto 4.11.1994, n. 757 del Ministero del Lavoro dispone: " sono stati sottratti al diritto di accesso....documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possono derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico dei lavoratori o di terzi". Tale limitazione, dettata in attuazione dell'art. 24, comma 4°, della legge 241/1990, che ha imposto alle Amministrazioni di individuare le categorie di documenti da esse formati sottratti all'accesso per le esigenze indicate dal comma 2, tra cui la riservatezza di terzi, nondimeno garantendo agli interessati la visione degli atti quando sia necessario per curare o difendere, i propri interessi giuridici, ha determinato le Direzioni provinciali del lavoro, a negare l'accesso ai verbali di

ispezione, richiesto per tutelare e difendere interessi giuridici, in un caso, da parte di alcuni dipendenti, nell'altro, da un datore di lavoro.

In particolare, ai dipendenti, è stato negato l'accesso agli atti di ispezione, in quanto non destinatari, ma firmatari degli atti suddetti, come tali non legittimati ad opporsi all'irrogazione della sanzione amministrativa; mentre al datore di lavoro, ingiunto al pagamento della sanzione amministrativa, è stato opposto il divieto contenuto nell'art. 2 comma 1°, lett. c) del D.M. 757/1994.

In entrambi i casi l'Ufficio, investito ai sensi dell'art. 25 comma 4 della legge 241/1990 del riesame delle determinazioni negative riportate, ha accertato il diritto degli istanti ad accedere ai suddetti verbali, stante la rilevanza dell'interesse alla cura e difesa dei propri interessi giuridici vantati dai ricorrenti.

Con riferimento alla più recente giurisprudenza del Consiglio di stato, affermato che l'interesse alla cura e difesa degli interessi giuridici si esaurisce solo quando la situazione vantata è divenuta definitiva ed inoppugnabile e che, quindi, l'Amministrazione non può in alcun modo subordinare l'accoglimento dell'istanza di accesso ad un giudizio sulla fondatezza della situazione vantata, che appartiene, esclusivamente, al giudice di fronte al quale sarà proposta l'azione, è stato ritenuto che l'Amministrazione ha in ogni caso l'obbligo di motivare, nella determinazione di diniego, il ricorrere delle circostanze, specificatamente individuate in sede di regolamento, che permettono di limitare il diritto di accesso.

Il Consiglio di stato, proprio nell'ambito del diritto di accesso ai verbali di ispezione da parte del datore di lavoro, con decisione n. 2366 del 3 maggio 2002 ha poi affermato che la norma contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. c) del D.M. 757/1994, ovvero la limitazione al diritto di accesso anche nelle ipotesi in cui sia necessario per la cura e difesa dei propri interessi giuridici, va disapplicata perché "la prevalenza del diritto alla difesa sulla riservatezza è sancita da una norma primaria" e con essa la norma regolamentare non può porsi in contrasto.

- C) Per l'esame dei problemi interpretativi della normativa di cui agli art. 16 (1° e 2° comma) e 17 (45° comma) della legge 127/97, come modificata dalla legge 16.6.98 nr. 19 - ora art. 136 D.lgs. 18.8.20002 nr.207 - si rinvia alle precedenti relazioni.
- 1) Gli interventi concernenti sollecitazioni, informazioni e proposte sono avvenuti nei confronti di vari enti, fra cui:
 - a) l'A.N.A.S.
 - b) l'I.N.P.S.
 - c) l'I.N.P.D.A.P.
 - d) Il Provveditorato agli Studi per le pensioni definitive da liquidare
 - e) Direzione provinciale del Tesoro
 - f) l'Ente Ferrovie
 - g) le strutture sanitarie.

Particolari interventi hanno, infine, avuto per oggetto problemi di trasparenza e partecipazione all'attività amministrativa, di inquinamento e di indebita percezione di tributi.

- 2) L'art. 17, comma 45 della legge 127/97 - ora art. 136 del D.lgs n. 207/2000 - prevede, come noto, la possibilità di formare gli atti obbligatori omessi o ritardati da parte degli Enti locali a mezzo di un commissario ad acta, nominato dal Difensore Civico regionale.

Si è osservato a questo proposito che attraverso tale sostituzione commissariale, si estrinseca una particolare competenza straordinaria, funzionale, di carattere eccezionale, nel concorso di situazioni eccezionali (omissioni e ritardi), costituendo regola generale la tempestiva formazione degli atti amministrativi "obbligatori per legge" da parte degli Enti locali. L'accertamento della "obbligatorietà" va perciò ricavato dall'ordinamento, attraverso la individuazione degli effetti che l'atto è destinato a produrre.

Tali procedure rivestono particolare complessità, sia per diretta responsabilità e delicatezza, sia per risvolti in taluni casi, di natura politico-istituzionale.

Particolare rilievo va dato, nell'ambito di questa problematica, alla mancata nomina dei segretari comunali e al procedimento attivato per la nomina del commissario ad acta.

Nell'ambito di questo procedimento l'Ufficio è partito dalle premesse che, ai sensi dell'art. 97 del D.lgs 18.8.2000 nr. 267 ciascun Comune deve avere un segretario titolare dipendente dall'Agenzia ed iscritto all'Albo di cui all'art. 98 del D.lgs sovramenzionato e che, ai sensi di questa normativa, la nomina costituisce atto obbligatorio da parte del Sindaco, il quale deve provvedere, in caso di vacanza della sede di segreteria, secondo quanto disposto dall'art. 15 del DPR 4.12.1997 nr. 465.

Conseguentemente, poiché ai sensi dell'art. 136 D.lgs 18.8.2000 nr. 267: "qualora gli Enti locali, sebbene invitati a provvedere entro un congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal Difensore Civico regionale", a seguito di 41 segnalazioni pervenute da parte dell'Agenzia regionale Segretari comunali e provinciali ed alla conseguente istanza di adottare gli opportuni provvedimenti per la nomina dei segretari titolari, l'Ufficio ha fissato congruo termine ai Sindaci per provvedere alla formazione degli atti obbligatori relativi, e quindi, alla nomina del commissario ad acta in 17 casi.

5) DIFESA CIVICA E EUROPA

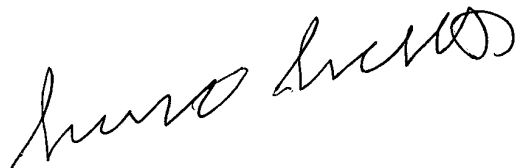
Il Seminario dell'Unione Europea dei Difensori Civici regionali e nazionali, svoltosi a Bruxelles nel mese di settembre dell'anno 2001, nell'incoraggiare l'istituzione della figura del "Mediatore" nelle strutture che ne sono ancora sprovviste, ha riaffermato che l'istituto costituisce un necessario valido presidio del principio concernente la difesa dei cittadini da atti illegittimi della pubblica Amministrazione e, al tempo stesso, realizza uno strumento catalizzatore della promozione e della protezione delle libertà fondamentali dei cittadini.

Da ultimo, la Carta Sociale Europea ha recepito in modo concreto il principio di garantire i diritti dei cittadini alla salute, al lavoro, senza discriminazioni di sorta, alla sicurezza sociale, alla libera circolazione dei cittadini, all'eguaglianza dei sessi rispetto al lavoro.

Tutte queste situazioni risultano significativamente ricondotte nell'ambito dei diritti dell'uomo, il cui rispetto viene assicurato dal Comitato Europeo dei Diritti Sociali.

La Carta risulta ratificata anche dallo Stato italiano, di guisa che il Difensore Civico regionale risulta ora competente a conoscere, nell'ambito delle proposte, delle informazioni e dei solleciti dei relativi problemi portati all'esame delle Amministrazioni periferiche dello Stato.

Torino, 10 marzo 2003

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Lino D'Amico", written in a cursive style.